



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

233/416

### Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 155/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Maggio 2014:  
Comunicato Ufficiale n. 155/A

#### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2014/2015

#### Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2014/2015;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

#### d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;

233/417

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

**Pubblicato in Firenze il 27 Maggio 2014**

IL SEGRETARIO  
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli